



STATUTO DEL CORPO POMPIERI VOLONTARI DI MOGGIO UDINESE OdV.

- Art. 1 -

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita tra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in seguito denominato "Codice del Terzo settore" una Associazione non riconosciuta denominata "CORPO POMPIERI VOLONTARI DI MOGGIO UDINESE OdV" denominata in seguito brevemente "corpo volontario" con sede in Via Di Bernardo, 25 a Moggio Udinese, con durata illimitata. Esso è la continuazione del "Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Moggio Udinese" costituito il 18 novembre 1978.

- Art. 2 -

(Scopi, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.255, e successive modificazioni.

Il corpo volontario ha lo scopo di garantire la tutela di persone e cose tramite la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'attività di protezione civile. Esso è una componente fondamentale e una struttura operativa del sistema Comunale di protezione civile. Per il raggiungimento di tale scopo il corpo volontario si prefigge in particolare:

- di creare fra i propri componenti un vivo spirito di solidarietà, di spronarli ad adempiere con ogni disponibilità, generosità e scrupolo i propri doveri, mantenendo fra di loro, rapporti di amicizia, cordialità e di rispetto reciproco, nel segno della tradizione "pompieristica";
- di informare e formare i propri componenti secondo le disposizioni regolamentari, con metodi uniformi ed in modo periodico;
- di completare la preparazione dei pompieri volontari con conferenze, esercitazioni e corsi specialistici.

Il corpo volontario svolge come attività principale, di interesse generale, compiti di protezione civile ai sensi del Codice della protezione civile (Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs.177/17 attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- Art.3 -

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV. Chi intende essere ammesso come associato, dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede del Corpo Volontario previa richiesta scritta. (per garantire la privacy non sono pubblici il libro dei Soci e il registro dei Volontari).

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- Art. 4 -

(Composizione)

Il corpo volontario è composto di:

- pompieri volontari in servizio attivo;
- pompieri volontari in prova;
- pompieri volontari di complemento;
- socio sostenitori;
- socio onorari;
- gruppo giovanile - allievi.

- Art. 5 -

(Pompieri Volontari in prova, in servizio attivo)

Quali pompieri volontari in servizio attivo debbono essere ammessi solo persone sane, robuste ed agili, le quali siano capaci di soddisfare alle esigenze del servizio del corpo volontario, risultino di buona condotta, abbiano raggiunto il diciottesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, residenti nel Comune. Le domande di ammissione devono essere presentate all' Organo di Amministrazione, che decide sull'ammissione provvisoria.

Il Comandante del corpo volontario dispone per ogni ammesso l'effettuazione di un periodo di prova della durata di un anno con la qualifica di pompieri volontario in prova. Dopo l'addestramento coronato da successo e un periodo di irrepreensibile attività, il comandante provvede alla ammissione definitiva.

Dopo l'ammissione definitiva, il pompiero volontario deve pronunciare davanti all'assemblea generale, la seguente solenne promessa:

"Prometto di ubbidire ai miei superiori, di adempiere puntualmente e coscienziosamente ai miei doveri volontariamente assunti come pompieri volontario".

I pompieri volontari che per più tempo e per giustificati motivi sono impediti a prestare servizio, possono essere dispensati da parte del Comandante, dal servizio del corpo volontario, per un periodo non superiore a due anni, tramite comunicazione scritta.

– Art. 6 –

(Pompieri Volontari di complemento)

I pompieri volontari dispensati dal servizio attivo (dal Comandante o dal Medico competente), sono pompieri volontari di complemento.

Sono destinati a servizi di supporto tecnico e logistico che non comportino particolari rischi d'infortunio in attività operativa.

– Art. 7 –

(Soci sostenitori e Soci onorari)

L'Organo di Amministrazione del corpo volontario può accettare persone in qualità di soci sostenitori, i quali, si impegnano a versare un contributo annuo minimo stabilito dall'Organo di Amministrazione stesso, oppure a fornire servizi di supporto logistico, organizzativo e sociale.

I soci onorari vengono nominati dall'Organo di Amministrazione del corpo volontario; possono diventare soci onorari:

- pompieri volontari particolarmente meritevoli;
- persone che hanno acquisito meriti particolari nel servizio antincendi o verso la nostra attività sociale.

– Art. 8 –

(Gruppo Giovanile - Allievi)

L'Organo di Amministrazione può istituire un gruppo giovanile – Allievi all'interno del Corpo volontario al fine di garantire i futuri reclutamenti, perseguendo lo scopo di formare e diffondere tra i giovani, i principi e i valori del volontariato pompieristico e di protezione civile. Possono diventare Allievi del gruppo giovanile i giovani, di ambo i sessi, che abbiano compiuto i 10 anni e fino al compimento dei 17 anni d'età, previo consenso dei genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. La domanda d'ammissione deve essere presentata per iscritto e corredata da un certificato medico del proprio medico curante che attesti l'idoneità fisica alla attività. I membri del gruppo giovanile non possono essere impiegati per il servizio attivo. Possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

– Art. 9 –

(Uscita dal Corpo Volontario)

Il membro cessa di far parte del corpo:

- per recesso volontario;
- per morte;
- per sopravvenuta interdizione, oppure per inabilitazione;
- per punizione a seguito di un delitto o di una contravvenzione che comporti l'esclusione dalle liste elettorali;
- per espulsione;
- per il trasferimento della propria residenza in un altro comune.

Il recesso volontario viene concesso al pompiere volontario da parte dell' Organo di Amministrazione del corpo su richiesta scritta da presentare al comandante:

- quando per sopravvenuta infermità fisica o mentale non è più in grado di assolvere ai propri compiti di servizio;
- quando le sue condizioni personali o professionali non consentono la ulteriore prestazione del servizio.

L'espulsione avviene:

- per essere venuto meno il requisito della buona condotta;
- per lesione grave al prestigio del corpo.

L'espulsione può avvenire in caso di continua negligenza nel servizio ed in particolar modo, se il pompiere volontario in caso di allarme o esercitazioni, rimane assente per più volte senza giustificazione plausibile. Su richiesta di recesso volontario e sulla espulsione, decide l' Organo di Amministrazione del corpo. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso entro 15 (quindici) giorni al collegio degli arbitri, il quale decide definitivamente.

I capi di vestiario e di equipaggiamento individuale affidati al pompiere volontario uscente, devono essere restituiti entro 15 (quindici) giorni, salvo deroga ad insindacabile giudizio del Comandante.

- Art. 10 -

(Diritti e doveri)

Ogni pompiere volontario in servizio attivo ha l'obbligo di:

- accorrere immediatamente per portare aiuto in caso di allarme;
- presentarsi puntualmente e regolarmente ad ogni servizio;
- dimostrarsi degno del corpo volontario mantenendo un comportamento esemplare sia in servizio che fuori servizio;
- mantenere con gli appartenenti al Corpo rapporti di rispetto, solidarietà, cordialità e correttezza;
- curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento che gli sono stati affidati;
- osservare il regolamento e le disposizioni relative all'addestramento;
- obbedire agli ordini di servizio dei suoi superiori;
- osservare le disposizioni e le precauzioni sulla prevenzione infortuni a sé ed agli altri;
- frequentare periodicamente i corsi di aggiornamento e di formazione;
- usare e mantenere in modo corretto le attrezzature e i mezzi di servizio e garantire il corretto utilizzo dei DPI personali o collettivi;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Ogni pompiere volontario in servizio attivo ha il diritto di:

- essere assicurato contro gli infortuni e le malattie conseguibili in o per causa di servizio;
- essere accettato e rispettato.
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I pompieri volontari di complemento possono essere richiamati a prestare servizio in caso di eventi straordinari e di manifestazioni.

Essi possono partecipare alle riunioni regolari del corpo volontario e sono tenuti a mantenere rapporti di solidarietà con gli appartenenti al corpo volontario: del resto posseggono gli stessi diritti come pompieri volontari in servizio attivo.

I soci onorari, che sono nello stesso tempo pompieri volontari in servizio attivo, o di complemento, hanno il diritto di partecipare alle manifestazioni (con esclusione delle esercitazioni e interventi operativi) ed alle assemblee (però senza diritto di voto).

- Art. 11 -
(Organi)

Gli organi del corpo volontario sono:

- l'assemblea generale;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente (nello Statuto: Comandante);
- l'Organo di Controllo ;
- il Revisore Legale dei Conti.

- Art. 12 -
(Assemblea generale)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni (almeno 7 giorni se a mezzo circolare a mano) prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea generale è composta dai membri del corpo volontario.

All'assemblea generale sono riservate

- l'approvazione della relazione annuale;
- l'approvazione del conto consuntivo;
- l'elezione del comandante, vice-comandante, segretario-cassiere, del magazziniere e custode delle attrezzature e veicoli.

Tutte le deliberazioni importanti riguardanti il corpo volontario e non riservati ad altri organi.

L'assemblea generale è in numero legale se sono presenti almeno due terzi dei pompieri volontari in servizio attivo. Se non si raggiunge il numero legale si procede alla convocazione di una seconda assemblea generale: questa assemblea generale è in numero legale senza riguardo al numero dei presenti.

Le assemblee generali straordinarie devono essere convocate su ordine del comandante, oppure da un decimo degli associati ne fa richiesta scritta, due settimane prima, indicandone il motivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c.3 C.C.), la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dello Statuto alla sua competenza.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D. Lgs. N° 117/2017, Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D. Lgs. N° 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei Conti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare solo 1 (uno) associato.

- Art. 13 -

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione del corpo si compone:

- dal Comandante;
- dal Vice-Comandante;
- dal custode delle attrezzature e veicoli;
- dal magazziniere;
- dal segretario cassiere;
- da tutti i comandanti di plotone.

L'Organo di Amministrazione del corpo delibera su tutte le materie, le decisioni delle quali non siano demandate ad altri organi.

In particolare spetta all'Organo di Amministrazione del corpo:

- la stesura della relazione annuale;
- la predisposizione dell'ordine del giorno dell'assemblea generale;
- la decisione su nuovi acquisti di materiali, automezzi ed attrezzature, sui miglioramenti e completamenti delle dotazioni in uso;
- la decisione sull'ammissione provvisoria e sulla esclusione di membri su richiesta del comandante;
- la nomina dei soci onorari;
- di dare pareri nei casi in cui il corpo volontario ne sia stato richiesto.

Le sedute dell'Organo di Amministrazione devono essere convocate secondo le necessità, in ogni caso è obbligatoria una convocazione almeno ogni trimestre.

La partecipazione nella convocazione dell'Organo di Amministrazione deve essere comunicata ad ogni membro almeno tre giorni prima. Il comandante deve convocare l'Organo di Amministrazione del corpo entro otto giorni, se un terzo dei membri lo richiede. L'Organo di Amministrazione del corpo è in numero legale, se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti, tra cui il comandante od il vice-comandante.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- Art. 14 -
(Comandante)

Il Comandante ed in caso di impedimento il Vice Comandante presiede tutte le riunioni e le assemblee. Egli assume il comando in tutti gli interventi in conformità con le Leggi antincendi e di protezione civile. Per la stesura dei verbali e per la compilazione di altri atti può essere nominato un segretario.

In particolare spetta al Comandante:

- la presentazione del bilancio consuntivo all'assemblea;
- la compilazione del conto consuntivo e la presentazione dello stesso all'assemblea;
- la suddivisione del corpo in plotoni e squadre singoli gruppi;
- il rilascio degli attestati di servizio ai pompieri volontari;
- la convocazione dei pompieri volontari alle esercitazioni, interventi, sedute ed assemblee;
- la sorveglianza sulla manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendi;
- la tenuta della lista dei membri dei registri dei componenti;
- la stesura delle relazioni sugli incendi;
- la presentazione della relazione all'assemblea, in particolare su infortuni ed eventi di responsabilità civile.

Il Presidente (Comandante) rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, può essere rieletto.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente (Vice Comandante) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

- Art. 15 -
(Vice-Comandante, Custode delle attrezzature e veicoli, Magazziniere, Segretario cassiere,
Comandanti di Plotone)

Il vice-comandante coadiuva il comandante nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.

Il custode delle attrezzature e veicoli spetta la gestione delle attrezzature e dei veicoli in uso al corpo, coadiuva il magazziniere.

Il magazziniere tiene aggiornato l'inventario di tutte le attrezzature, equipaggiamenti e materiali in uso al corpo volontario, effettua al termine di ogni intervento il controllo dei materiali impiegati, verificandone lo stato d'uso, segnala al comandante l'elenco dei materiali mancanti e il reperimento che possono garantire l'efficienza del corpo. Almeno una volta all'anno effettua l'inventario generale in collaborazione con il custode delle attrezzature e veicoli.

Al segretario-cassiere spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni del corpo volontario, tiene la contabilità aggiornata, effettua il pagamento delle spese e l'incasso dei proventi, cura le pratiche amministrative e burocratiche, esercita le sue funzioni in stretta collaborazione con il comandante.

Nel corpo volontario sono previsti oltre i posti di comandante e vice-comandante i seguenti gradi di servizio: comandanti di plotone e capi squadra. Alla nomina ai gradi di servizio, ed ai successivi cambiamenti provvede il comandante.

Ai pompieri volontari in servizio attivo possono essere conferite le seguenti denominazioni di grado: pompieri volontario in prova; dall'ammissione alla promessa solenne comunque fino al compimento del primo anno di attività; pompieri volontario: dopo la promessa solenne e fino al conferimento di un grado superiore; vice capo squadra: dopo il terzo anno di attività: tale grado può essere conferito anche in seguito di apposito corso di istruzione. Capo squadra: grado conferito a seguito di apposito corso di istruzione; grado dei comandanti di una squadra (capo squadra e otto pompieri volontari). Capo plotone: grado conferito a seguito di apposito corso di istruzione; grado dei comandanti di due squadre. Comandante: grado conferito a seguito di apposito corso di istruzione; grado dei comandanti dei corpi deve avere almeno cinque anni di anzianità ed aver ricoperto precedentemente un incarico dei gradi inferiori. Vice-Comandante: deve avere almeno quattro anni di anzianità ed avere ricoperto uno dei gradi inferiori. I singoli gradi possono essere conferiti solo ai pompieri volontari che abbiano raggiunto corrispondente addestramento ed istruzione.

- Art. 16 -

(L'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

- Art. 17 -

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti

- Art. 18 -

(Bilancio, Divieto distribuzione utili, Patrimonio, Risorse economiche)

L'esercizio finanziario del corpo volontario corrisponde a quello solare.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

- **Art. 19 -**
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

- **Art. 20 -**
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

- **Art. 21 -**
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

- **Art. 22 -**
(Assicurazione)

I pompieri volontari godono della copertura assicurativa contro gli infortuni. Vi provvederà il corpo volontario con la stipula di una polizza con un istituto assicurativo privato. All'atto di ammissione, ogni pompiere volontario dovrà controfirmare per accettazione le clausole assicurative. Tutti gli infortuni occorsi nell'adempimento del servizio devono essere immediatamente denunciati al comandante.

- **Art. 23 -**
(Vertenze)

Nelle vertenze riguardanti il corpo volontario, sorte fra i membri, decide l'Organo di Amministrazione del corpo. Nelle vertenze riguardanti il corpo volontario, sorte fra i membri ed il comandante ed l'Organo di Amministrazione del corpo decide un collegio di arbitri, il quale viene formato di volta in volta ed è costituito da tre membri.

Ciascuna parte designa il proprio arbitro, mentre la scelta del presidente è demandata ai due componenti del collegio designato dalle parti. Il collegio degli arbitri non è legato a nessuna procedura e decide in modo definitivo.

– Art. 24 –

(Validità - definizioni maggioranze)

Per la validità delle deliberazioni l'Organo di Amministrazione del corpo e dell'assemblea è necessaria la maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente. Le istanze possono essere poste a votazione in assemblea generale solo se inoltrate per iscritto almeno tre giorni prima al comandante; se la presentazione non è avvenuta in tempo utile, l'istanza può essere trattata solo se 3/4 (tre/quarti) dei presenti lo richiedono.

Le elezioni si terranno ogni tre anni, tramite la convocazione dell'assemblea sociale. Alle elezioni si procede tramite votazione segreta. Le altre deliberazioni si adottano normalmente con votazione libera. Su richiesta di un partecipante all'assemblea o seduta, la votazione deve essere fatta a scrutinio segreto. Il primo punto dell'ordine del giorno di ogni assemblea o seduta deve contemplare la lettura del verbale dell'ultima seduta. Di ogni seduta o assemblea deve essere redatto un verbale con la elencazione dei presenti, firmato dal comandante e dal segretario. Le delibere vengono stese dal segretario e sottoscritte dal comandante.

– Art. 25 –

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

– Art. 26 –

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.





Corpo Pompieri Volontari di Moggio Udinese

FONDATA nel 1978 - settore attività ANTINCENDIO & TECNICO LOGISTICO
ISCRIZIONI: PROTEZIONE CIVILE REGIONALE 201/95 n.85 DRPC, DIPARTIMENTO NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE - DPC/VRE/0045633 del 17-10-03, moggio@pompierivolontari.it, PEC moggio.ud@pec.pompierivolontari.it

VERBALE

Assemblea Straordinaria del 21.08.2020

Il giorno 21 agosto 2020 alle ore 18.00 in prima convocazione e alle 18.30 in seconda, presso la sede del Corpo Pompieri Volontari di Moggio Udinese, i volontari del Corpo, si sono riuniti in Seduta Straordinaria per discutere il seguente ordine del giorno:

- Modifica statuto (Riforma Enti Terzo Settore).
- Varie ed eventuali

L'Assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e termini previsti.

Presenti i volontari e soci in allegato elenco.

Presiede l'assemblea il Comandante Pugnetti Mario mentre il verbalizzante è il Sig. Rizzo Nicola.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, il Comandante relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabili la modifica dello Statuto del Corpo. Aggiunge che in questo periodo alcuni componenti del Direttivo hanno partecipato agli incontri formativi organizzati da CSV – Centro Servizio Volontariato FVG - in favore delle varie associazioni.

Il Comandante comunica che, dopo aver preso atto delle modifiche necessarie, il Direttivo ha integrato e modificato il testo predisponendo la bozza . Il Comandante passa a leggere la nuova bozza di Statuto e dopo un breve dibattito, le modifiche statutarie vengono approvate all'unanimità per alzata di mano.

Il Comandante comunica che provvederà alla registrazione dello statuto modificato e approvato dall'Assemblea presso gli uffici competenti entro i termini previsti dalla legge.

Varie ed eventuali: nessuna

L'assemblea si conclude alle ore 20.15.

Il verbalizzante
RIZZO Nicola

Il Comandante
PUGNETTI Mario

Moggio Udinese, 21 agosto 2020

Allegati:

- elenco presenti
- statuto modificato



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Unione dei Corpi Pompieri Volontari

www.pompierivolontari.it unioneFVG@pompierivolontari.it



Corpo Pompieri Volontari di Moggio Udinese

Via Di Bernbardo, 25 - 33015 Moggio Udinese

tel e fax 0433-51113

ASSEMBLEA - 21 agosto 2020

	Nominativi	presenza		firma presenza
		18:00	18:30	
1	ANDREOZZI LUCA		/	
2	ANTONIUTTI ALESSANDRO		X	<i>Antoniutti</i>
3	BULFON CRISTIAN			
4	DANELUTTI VANNY		X	<i>Danelutti</i>
5	DE AGOSTINI RICCARDO	X	X	<i>De Agostini</i>
6	DELLA SCHIAVA GRAZIANO		X	<i>Della Schiava</i>
7	DI BERNARDO LUCA	X	X	<i>Di Bernardo</i>
8	DI BERNARDO SIMONE	X	X	<i>Di Bernardo</i>
9	DRUIDI GIANFRANCO	X	X	<i>Druidi</i>
10	DRUIDI VENANZIO	X	X	<i>Druidi</i>
11	FABRIS JACOPO	X	X	<i>Fabris</i>
12	FILAFERRO FABRIZIO	X	X	<i>Filaferro</i>
13	GALLIZIA MASSIMO		X	<i>Gallizia</i>
14	GAMBERINI FLAVIO		X	<i>Gamberini</i>
15	GARDEL NICOLA	X	X	<i>Gardele Nicola</i>
16	PUGNETTI FABRIZIO			
17	PUGNETTI MARIO	X	X	<i>Pugnetti</i>
18	PUGNETTI MASSIMO			
19	RIZZO NICOLA	X	X	<i>Rizzo</i>
20	SCARSINI GIULIANO			
21	SIEGA FREDERICH	X	X	<i>Siega</i>
22	TOLAZZI SORIN	X	X	<i>Tolazzi</i>
23	ZAMOLO MARCO			
24	ZANDERIGO MICHELE			
25	ZANDERIGO SERGIO	X	X	<i>Zanderigo</i>

	Nominativi Volontari fuori servizio attivo	presenza		firma presenza
		18:00	18:30	
26	LORIGIOLA IVANO	X	X	<i>Lorigiola</i>
27	GARDEL FLAVIO	X	X	<i>Gardele Flavio</i>
28	MATIZ ANDREA	X	X	<i>Matiz</i>
29	PUGNETTI GINO		X	<i>Pugnetti</i>
30	PUGNETTI ENIO	X	X	<i>Pugnetti</i>

	Nominativi Soci onorari	presenza		firma presenza
		18:00	18:30	
31	KRAVINA ANTONIO			
32	ROSSI PIETRO			

REGISTRATO a TOLMEZZO, il 17/09/2020

Al N° 404 S° IE 3 - PRIVATI N.A.

Liquidati € 328,00 - Tredicimila/00

consegnate in pari data 17/09/2020

Il Funzionario - 3° area

INGRID TASSOTTI

D° firma su delega del Direttore Provinciale

Paolo De Luca

